

## **LA LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' A TESTARE DEL BENEFICIARIO AD UNA SOLA FORMA TESTAMENTARIA**

E' ormai principio consolidato che il Giudice Tutelare possa limitare la capacità di testare del beneficiario, come recentemente statuito dalla Suprema Corte, qualora il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l'incidenza di fattori endogeni o esterni (Cass. ordinanza n. 12460 del 21 maggio 2018 ).

Il Giudice Tutelare udinese, partendo da tale assunto nel caso concreto, all'esito degli opportuni approfondimenti istruttori, ha voluto coniugare l'esigenza di garantire la genuina formazione della volontà testamentaria, da un alto, e, dall'altro, tenere in debito conto le aspirazioni del beneficiario.

Proprio nella ricerca di tale difficile e delicato punto di equilibrio, considerata anche la natura personalissima del negozio testamentario, il Tribunale di Udine, su istanza dell'AdS, ha sapientemente deciso di limitare la capacità testamentaria del beneficiario non in termini assoluti, così comprimendo eccessivamente le capacità del beneficiario, ma di circoscrivere tale capacità alla sola forma testamentaria del testamento pubblico, ritenuto la forma maggiormente "garantita" di espressione dell'ultima volontà, con la presenza dell'AdS quale testimone all'atto.

Prevedendo la possibilità per il beneficiario di testare solo nelle forme solenni del testamento pubblico alla presenza dell'AdS, quale uno dei due testimoni richiesti *ad substantiam* dalla legge, il Giudice tutelare ha individuato un lodevole bilanciamento dei diversi interessi, salvaguardando l'autonomia del beneficiario e aprendo la strada ad una forma di limitazione della capacità testamentaria solo parziale e limitata alla forma di testamento più idonea a garantire una formazione della volontà genuina e libera da condizionamenti.

La pronuncia del Tribunale di Udine, dal tenore inedito ed in un settore assai delicato come quello dei negozi personalissimi, conferma ancora una volta la straordinaria duttilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno, che il Giudice tutelare può plasmare sulla base delle concrete esigenze del beneficiario, salvaguardando il più possibile le autonomie residue e valorizzando le aspirazioni della persona amministrata.